



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH- TE



OGGETTO: TYTECH S.r.l. – Art. 211, D.lgs. 03.04.2006, n. 152. - Art. 49 LR 45/2007 – L. 241/1990. Richiesta di autorizzazione per un impianto sperimentale per la trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste.

Codice SGRB (dpc026): AU-CH-54

Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”*;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 *(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133)*;
- la legge 07 aprile 2014, n. 56 - *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*;
- La DGR n. 147 del 11/03/2020 – *“Dipartimento Territorio - Ambiente – Approvazione del nuovo assetto organizzativo”*;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la DGR n. 812 del 05/12/2016 con cui sono state approvate le linee guida relative all'autorizzazione unica ambientale e la modulistica unica regionale;
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, N. 64 – *“Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA)”*;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - *“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 11 novembre 1996, n. 574, - *“Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”*



GIUNTA REGIONALE

- D.M. 06 luglio 2005 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”*.
- Il D.M. 25 febbraio 2016 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 – *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.
- la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – *“Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, C. 2”*;
- la Legge n. 447/1995 – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- la Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 – *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*.
- il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
- la DGR n. 265 del 27/04/2018 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e approvata la relativa modulistica;
- la DGR n. 599 del 14/09/2019 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per specifiche attività;
- la DGR n. 117 del 04/03/2021 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la DGR 668 del 24/09/2015 – *“d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”*.
- La DGR 1045 del 18/12/2018 – *“Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue”*;

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	TYTECH S.r.l.;
C.F. e P.IVA	02735850691
Sede legale	Corso Bandiera, 96 - 66034 Lanciano (CH);
Stabilimento	Loc. La Selva del Comune di Paglieta – La Civitella (CH);
Dati catastali	Comune di Paglieta - Foglio di mappa n. 1 particelle 217 e 4065, superficie complessiva 9.360 mq – superficie coperta 3.200 mq;
Coord. Geog.	N 42.201676 E 14.479270;
Legale Rappresentante	Cericola Tommaso
Attività principale	Trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;
- Esaminati i documenti progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.abruzzo.it/content/impianti-sperimentali>;
- Esaminata la documentazione secretata trasmessa dalla ditta ed acquisita agli atti dello scrivente servizio.

PREMESSO CHE:

- la Ditta TYTECH S.r.l.: con note prot. nn. 0335776- 0335777 – 0335779 – 0335781 – 0335784 - del 04.08.2023 ha trasmesso istanza di autorizzazione per un impianto sperimentale di trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste;
- con pec del 08.08.2023 prot. n. 0338025 ha inviato la Relazione Tecnica Generale “R1- RTG – Relazione Tecnica Generale” a sostituzione integrale della precedente che, erroneamente, riportava esclusivamente una pagina;
- con nota prot. n. 0355821 del 30.08.2023 il DPC 026 – Servizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo - ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi del L. 241/1990, con concomitante sospensione dei termini, nell'attesa che il proponente si confrontasse con il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (<https://ambiente.regione.abruzzo.it>) per acquisire il relativo parere di merito;
- con Giudizio n. 4073 del 16.11.2023, il CCR-VIA ha disposto l'esclusione dalla procedura di V.I.A.;

ACQUISITA la seguente documentazione:

- nota del 27.02.2024 prot. n. 0086174 con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque - dpc024 ha comunicato che non provvederà al rilascio di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo in quanto dalla documentazione istruita si evince che tale scarico di acque reflue industriali, acque reflue assimilabili alle domestiche e acque di prima pioggia sarà inviato in pubblica fognatura

(previa acquisizione di autorizzazione/nulla osta ecc. dell'Ente Gestore della pubblica fognatura – Sasi S.p.A.);

- note acquisite agli atti del SGRB-dpc026 in data 02.04.2024 ai prot.lli nn. 0137298, 0137312, 0137304 con la quale la Ditta TYTECH S.r.l. ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate nell'ambito del procedimento ex art. 211 una documentazione relativa alle richieste di integrazioni emerse nella seduta del 14.02.2024
- nota prot. n. 0155246 del 15.04.2024 con la quale la Ditta a seguito di verifica dei valori di concentrazione delle SOV indicati nel QRE trasmesso con le integrazioni di Marzo 2024, ha inviato il QRE revisionato - Edizione Aprile 2024 con valori corretti ed indicazione del flusso di massa degli inquinanti espresso anche in Lg/anno;
- nota prot. n. 0159435 del 16.04.2024 con la quale la SASI S.p.A. ha espresso parere positivo all'immissione dei reflui derivanti dalle acque di prima pioggia trattati in sistemi depurativi, dello stabilimento sito nel Comune di Paglieta, Via Loc. La Selva Civitella snc, ospitante l'attività della ditta TYTECH S.r.l. con prescrizioni (prot. n. 1839 del 16.04.2024);

DATO ATTO CHE:

- Con nota Protocollo N. 0014218/2024 del 16/04/2024, l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di Chieti, ha trasmesso il proprio parere di competenza, con prescrizioni (allegato 2), acquisito al prot. della Regione Abruzzo e precisamente:

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissione convogliata (E1):

- ✓ *L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto (E1), nonché alla loro messa a regime, dovrà darne comunicazione alla Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto ARTA.*
- ✓ *Il termine massimo per la messa a regime dell'impianto di cui sopra è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga (concessa per una sola volta) rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare l'unica possibile richiesta nella quale dovranno essere:*
 - *descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale unica proroga;*
 - *indicato il nuovo termine per la messa a regime.*
- ✓ *Dalla data di messa a regime dell'impianto, decorrerà il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.*
- ✓ *Il ciclo di campionamento (almeno n. 2 campionamenti in date non consecutive) dovrà:*
 - *Permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni.*



GIUNTA REGIONALE

- *Gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmessi, entro 60 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto ARTA nonché trascritti sul Registro delle Emissioni in Atmosfera.*
- ✓ *Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti.*
- ✓ *La data degli autocontrolli annuali dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo allo scrivente Distretto ARTA.*
- ✓ *I risultati analitici degli autocontrolli annuali dovranno essere trasmessi allo scrivente Distretto entro 10 giorni dall'acquisizione della loro refertazione e trascritti sul Registro delle Emissioni in Atmosfera.*
- ✓ *La campagna di rilevamenti dovrà essere eseguita sempre nelle condizioni normali di esercizio.*
- ✓ *I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio dovranno essere quelli indicati di seguito nella loro revisione più aggiornata:*
 - *Portata/Velocità: UNI EN 16911-1*
 - *Polveri: UNI EN 13284-1*
 - *SOV (o TVOC o COVT): UNI EN 12619*
- ✓ *Dovrà essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile, in corrispondenza del camino, con indicazione del punto di emissione come da QRE autorizzato.*
- ✓ *I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).*
- ✓ *L'impresa dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.*
- ✓ *L'impresa dovrà garantire l'adeguatezza di postazioni e piattaforme di lavoro e altri eventuali piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le eventuali scale di accesso e la relativa postazione di lavoro dovranno consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. (Si fa presente, in generale, che i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno).*

Emissione diffuse (Ediff):

- ✓ *L'emissione diffusa in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo potrebbero risultare utili le indicazioni date dall'allegato V alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*



GIUNTA REGIONALE

- ✓ *Dovrà essere eseguita una costante pulizia delle aree interessate da tale emissione diffusa attraverso il sistema mitigativo contemplato dalla Ditta.*

Emissioni odorigene:

- ✓ *Dovranno essere, in generale, prese tutte le precauzioni opportune nonché tutti gli accorgimenti necessari, per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'abitato limitrofo.*

DATO ATTO che alla Conferenza di Servizi in modalità sincrona indetta con nota prot. n. 0141179 del 04.04.2024, sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti interessati alla verifica dello stato del sito e delle attività tecnico-amministrative di competenza dei soggetti stessi;

RITENUTO di **poter autorizzare alle emissioni in atmosfera** la **Ditta TYTECH S.r.l.**, legale rappresentante protempore Sig. Cericola Tommaso, per attività sperimentale di trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste”, da ubicarsi in Loc. La Selva del Comune di Paglieta – La Civitella (CH);

VISTO il QRE del 10.04.2024 (**Allegato 1**) acquisito in atti;

RICHIAMATO il verbale della CdS del 17.04.2024, trasmesso con nota prot. n. 0307144 del 25.07.2024;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DETERMINA

1. Di adottare l'autorizzazione **alle emissioni diffuse in atmosfera** in favore dell'**Impresa TYTECH S.r.l.** legale rappresentante protempore il Sig. Cericola Tommaso, per attività sperimentale di trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti End of Waste, da ubicarsi in Loc. La Selva del Comune di Paglieta – La Civitella (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. Di stabilire che l'autorizzazione è concessa con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel Q.R.E. datato 10.04.2024 (All. 1), nonché a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;
3. Di stabilire inoltre che l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Arta Protocollo N. 0014218/2024 del 16/04/2024, acquisito al prot. della Regione in data 16.04.2024 (**Allegato 2**);
4. **Di stabilire**, altresì, l'obbligo per il gestore di
 - 4.1. Comunicare preventivamente (almeno 15 giorni prima) la data di avvio dell'impianto alla Regione Abruzzo DPC 025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Paglieta (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto provinciale di Chieti al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. Chieti per il tramite del SUAP;
 - 4.2. Rispettare quanto previsto dal QRE del 10.04.2024 (**Allegato 1**) acquisito agli atti dello scrivente

servizio;

- 4.3. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 4.4. Adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili: nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A. e a quanto stabilito negli indirizzi dell'applicazione dell'Art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene approvate dal Coordinamento Emissioni giusto comunicato del 10.07.2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Resta comunque impregiudicato, da parte di questa autorità competente, l'attivazione della "procedure per i casi critici" così come individuata dagli indirizzi sopra richiamati e in tal caso, l'obbligo del gestore, all'esecuzione di tutte le fasi dell'indagine.
- 4.5. Di comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente;
- 4.6. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4.7. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Paglieta (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 4.8. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
 - 4.8.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
 - 4.8.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
- 4.9. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 4.10. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 4.11. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre



GIUNTA REGIONALE

norme se ed in quanto applicabili;

4.12. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

4.12.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

4.12.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

4.12.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

5. Di dare atto che la presente autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 269 comma 1 del D.Lgs.152/2006, all'atto della messa in esercizio dell'attività in parola, fa decadere ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata per lo stesso sito e per la stessa attività;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di cui all'Art. 211, D.lgs. 03.04.2006, n. 152

L'ESTENSORE


Dott. Enrico Avetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Enzo Franco De Vincentiis
(Assente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario Ciamponi
Firmato digitalmente

 **DARIO CIAMPONI**
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
30.07.2024 11:58:18
GMT+01:00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI – Aggiornamento Aprile 2024

Ditta: TYTECH Srl – Impianto sperimentale per la trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose in prodotti EoW												Data: 10.04.2024 Pag. 1 di 1		
Sede operativa: Paglieta (CH) – Zona Industriale - Contrada La Selva, snc												(Normativa di rif.: Art. 269 - Parte V – Titolo I - D.L.gs. n.° 152/2006 e s.m.i.)		
Punto di emissione	Provenienza	Portata [Nm³/h]	Durata emissioni		Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/Nm³]	Flusso di massa		Altezza del punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o m x m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno se previsto
			[h/giorno]	giorni/anno					g/h	Kg/a				
E_{diff}	Aree di transito automezzi	-	-	-	-	Ambiente	Polveri	-	-	-	-	-	Pulizia periodica dei piazzali ed aree di lavorazione mediante spazzatrice industriale	-
E1	Fasi di riduzione volumetrica (triturazione e granulazione)	5.000	8	300	discontinua	Ambiente	Polveri	3	15	36	10	circolare (0,3 m)	Filtro a maniche + filtro a carboni attivi (F.T. + A.D.)	-
							S.O.V. (I Classe)	1	5	12				-
							S.O.V. (II Classe)	3	15	36				-
							S.O.V. (III Classe)	7	35	84				-
							S.O.V. (IV Classe)	14	70	168				-
							S.O.V. (V Classe)	30	150	360				-
R.A.	Aspirazione localizzata lungo il tunnel criogenico, esclusivamente adibita alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, della Parte V del D.L.gs. n. 152/06.				-	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, della Parte V del D.L.gs. n. 152/06.							
(*) C = Ciclone A.U. = Abbattitore ad umido A.D. = Adsorbitore F.T. = Filtro a tessuto A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi A.S. = Assorbitore P.E. = Precipitatore elettrostatico P.C. = Postcombustore catalitico P.T. = Postcombustore termico						Altri (specificare):		Timbro e firma del gestore Tytech S.r.l. C.so Bandiera, 96 66034 Lanciano (CH) CF e P.IVA 02795850691						
								Timbro e firma del Tecnico abilitato 						

Vs. rif. Prot. n. 0015167/24
del 15/01/2024

Alla

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

E.p.c.

Alla

TYTECH S.r.l.

tytech@pec.it

Chieti, 16 Aprile 2024

Alla

PROVINCIA DI CHIETI

protocollo@pec.provincia.chieti.it

All'

ASL 2

Lanciano - Vasto - Chieti

siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Al

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Chieti

Ufficio Prevenzione incendi

com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it

Al

COMUNE DI PAGLIETA (CH)

protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

Al

Servizio Politica Energetica e Risorsa del
Territorio

dpc025@regione.abruzzo.it

Al

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@regione.abruzzo.it

Alla

SASI S.p.A.

autorizzazioni.allaccifognari.sasi@legalmail.it

Al

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: TYTECH S.r.l. – Art. 211, D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., - Art. 49
L.R. 45/2007 e ss.mm.ii. - Istanza di autorizzazione per un impianto
sperimentale per la trasformazione di rifiuti costituiti da membrane bituminose
in prodotti EoW.
Codice impianto: AU-CH-54.
Indizione C.d.S.
Parere tecnico.

In esito alla vs. nota in riferimento, acquisita ai nostri atti con il prot. n. 1163.2024 del 15/01/2024, con la quale codesto Servizio Regionale ha convocato la C.d.S, ex art. 14-bis della L. 241.1990, per la ditta in oggetto e ha richiesto il parere della scrivente Agenzia,

- ✓ **Esaminati** i documenti progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/impianti-sperimentali>,
- ✓ **Esaminata** la documentazione secretata trasmessa dalla ditta ed acquisita ai ns atti con i prott. nn. 3031.2024 del 29/01/2024, 12086/2024 e 12090/2024 del 02/04/2024.
- ✓ **Considerato** il Giudizio n° 4073 Del 16/11/2023 del CCR-VIA che esprime il giudizio di ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.,
- ✓ **Preso atto** che:
- La Ditta “**TYTECH S.r.l.**” con sede legale in Corso Bandiera, 96 nel Comune di Lanciano (CH) e sede operativa in Loc. La Selva del Comune di Paglieta (CH), intende avviare un impianto un *impianto sperimentale* per la trasformazione in prodotti End of Waste dei seguenti rifiuti:

Codici EER		Stato fisico	D 15	R 13	R 3 ..	D 8	R12 -R5
codice	descrizione		Potenzialità istantanea	Potenzialità istantanea	(specificare t o mc)	(specificare t o mc)	(specificare t o mc)
170301*	Miscela bituminosa contenente catrame di carbone	SNP		150 t			1.500 t
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose						
170302	Miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 17 03 01*			50 t			
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03						

- ✓ **Vista** la gestione degli scarichi idrici (Allegato VIII – ns. prot. n. 12090.2024).
- ✓ **Disaminata** la matrice emissioni in atmosfera schematizzata dal QRE datato 25/03/2024 e costituito da n. 1 pagina:

Ditta: TYTECH Srl – Impianto sperimentale per la trasformatore di riferti costituiti da membrane bituminose in prodotti EoW												Data: 10.04.2024		Pag. 1 di 1	
Sede operativa: Paglietta (CH) – Zona Industriale - Contrada La Selva, snc												(Normativa di rif.: Art. 269 - Parte V – Titolo I - D.L.gs. n.° 152/2006 e s.m.i.)			
Punto di emissione	Provenienza	Portata [Nm³/h]	Durata emissioni		Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/Nm³]	Flusso di massa		Altezza del punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o m x m)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore ossigeno se previsto	
			[h/giorno]	giorni/anno					g/h	Kg/a					
E_{diff}	Aree di transito automezzi	-	-	-	-	Ambiente	Polveri	-	-	-	-	-	Pulizia periodica dei piazzali ed aree di lavorazione mediante spazzatrice industriale	-	
E₁	Fasi di riduzione volumetrica (filtrazione e granulazione)	5.000	8	300	discontinua	Ambiente	Polveri	3	15	36	10	circolare (0,3 m)	Filtro a maniche + filtro a carboni attivi (F.T. + A.D.)	-	
							S.O.V. (I Classe)	1	5	12				-	
							S.O.V. (II Classe)	3	15	36				-	
							S.O.V. (III Classe)	7	35	84				-	
							S.O.V. (IV Classe)	14	70	168				-	
						S.O.V. (V Classe)	30	150	360			-			
R.A.	Aspirazione localizzata lungo il tunnel criogenico, esclusivamente adibita alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, della Parte V del D.L.gs. n. 152/06.				-	Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, della Parte V del D.L.gs. n. 152/06.								

(*)

C = Ciclope

A.U. = Abbattitore ad umido

A.D. = Adsorbitor

F.T. = Filtro a tessuto

A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi

A.S. = Assorbitor

P.E. = Precipitatore elettrostatico

P.C. = Postcombustore catalitico

P.T. = Postcombustore termico

Altri (specificare):

Timbro e firma del gestore

Tytech S.r.l.

C.so Bandiera, 96

66034 Lanciano (CH)

0872/444027-5556609

Timbro e firma del Tecnico abilitato

N° 268

- Siano rispettati gli Elaborati Tecnici, Planimetrie di riferimento, Procedure Operative e Gestionali descritti nella Documentazione Tecnica redatta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e pubblicata sul sito Regionale all'indirizzo:



<https://www.regione.abruzzo.it/content/impianti-sperimentali>,

nonché alla documentazione secretata e integrativa acquisita dalla scrivente Agenzia, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

- Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dello Stabilimento, l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico.
- Il gestore conservi, per tutta la durata dell'Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, l'Atto Autorizzativo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per la richiesta di Autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.
- La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle matrici ambientali.
- Il Titolare ottemperi costantemente alle disposizioni di Legge vigenti in materia ambientale, di fonte Nazionale, Regionale o Provinciale, oltre a quelle contenute nei Regolamenti Comunali ed a quelle Norme e disposizioni che venissero impartite o emanate in futuro.

In particolare si vincola la Ditta all'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER I RIFIUTI

- I Rifiuti conferibili all'Impianto dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati dalla Ditta, nel rispetto delle Operazioni di Messa in Riserva e di Recupero, delle capacità di stoccaggio e della potenzialità dell'Impianto parimenti dichiarate.
- Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti ammessi all'Impianto, non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno:
 - Creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora.
 - Causare inconvenienti da rumori e odori.
 - Danneggiare il paesaggio.
- Ai fini della Tutela della Qualità dell'Aria, la movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita dall'Insediamento Produttivo, non dovrà creare intralcio alla viabilità della zona.
- Il gestore dell'Impianto, in qualunque momento di marcia dell'Impianto, dovrà essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei Rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.
- Prima della ricezione dei rifiuti all'Impianto, la Ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da

certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità verrà effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale.

- I rifiuti conferiti all'Impianto, dopo l'accettazione, dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio seguendo le modalità dichiarate.
- Il tempo di giacenza dei rifiuti messi in riserva, in base a quanto stabilito dall'Art. 1, c.6, del D.M. 186/06, non dovrà essere superiore ad un anno.
- Gli unici Trattamenti consentiti presso l'Impianto da realizzare dovranno essere le Operazione di Recupero **R13** "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate neiunti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" ed **R5** "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.
- I rifiuti conferiti all'Impianto e sottoposti alle operazioni R5 ed R13, dovranno essere destinati al recupero; gli scarti non più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei Impianti di smaltimento.
- L'Impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale: l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.
- La Ditta dovrà effettuare la pulizia giornaliera del piazzale e delle aree in genere.
- Dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti.
I canali di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.
- Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
- Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio dovranno essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso.
- Dovrà essere data immediata comunicazione agli Organi competenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi saranno inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- Eventuali rifiuti conferiti in Impianto che, successivamente all'accettazione, dovessero essere identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in

posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.

- A riguardo la Ditta dovrà dotarsi, anche se non previsto dal Progetto presentato, di un'area di stoccaggio dedicata ad eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi), rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita. Tale area "emergenze", dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in Impianto.
- Il rifiuto non conforme dovrà essere messo in carico utilizzando il CER più appropriato ed il produttore (cliente) informato dell'accaduto.
- Dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'Impianto.
- I rifiuti che si produrranno dallo svolgimento delle fasi relative al ciclo lavorativo, dovranno essere stoccati nell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti e gestiti, sia dal punto di vista tecnico (contenitori suddivisi in base alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti prodotti) che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
- Tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.
- Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai Rifiuti in ingresso all'Impianto.
- I Registri dei Rifiuti, dovranno essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di Controllo.
- Il Titolare dell'Impianto dovrà adempiere obbligatoriamente a quanto previsto dall'Ordinamento Regionale in merito al caricamento sul Sistema "ORSO" dei dati e le informazioni relative ai flussi di rifiuti gestiti nell'anno solare precedente.
- Dovranno essere rispettati i criteri operativi e gestionali indicati nella Circolare Ministeriale del 21/1/2019 prot. n° 0001121.
- Dovrà trovare applicazione la disciplina End of Waste di cui all'Art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE ACQUE REFLUE

- Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 107 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la cui parte d'interesse si riporta qui di seguito:

-----omissis-----
gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati ((dall'ente di governo dell'ambito)) competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati ((dall'ente di governo dell'ambito)) competente.
-----omissis-----

si comunica

che la scrivente Agenzia non risulta avere alcun titolo per esprimere qualsivoglia parere in merito.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissione convogliata (E1):

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto (E1), nonché alla loro messa a regime, dovrà darne comunicazione alla Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto ARTA.
- Il termine massimo per la messa a regime dell'impianto di cui sopra è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga (concessa per una sola volta) rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare l'unica possibile richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale unica proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- Dalla data di messa a regime dell'impianto, decorrerà il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- Il ciclo di campionamento (almeno n. 2 campionamenti in date non consecutive) dovrà:
 - Permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni.

- Gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmessi, entro 60 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente, al Comune, alla ASL e allo scrivente Distretto ARTA nonché trascritti sul Registro delle Emissioni in Atmosfera.
- Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti.
- La data degli autocontrolli annuali dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo allo scrivente Distretto ARTA.
- I risultati analitici degli autocontrolli annuali dovranno essere trasmessi allo scrivente Distretto entro 10 giorni dall'acquisizione della loro refertazione e trascritti sul Registro delle Emissioni in Atmosfera.
- La campagna di rilevamenti dovrà essere eseguita sempre nelle condizioni normali di esercizio.
- I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio dovranno essere quelli indicati di seguito nella loro revisione più aggiornata:
 - Portata/Velocità: UNI EN 16911-1
 - Polveri: UNI EN 13284-1
 - SOV (o TVOC o COVT): UNI EN 12619
- Dovrà essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile, in corrispondenza del camino, con indicazione del punto di emissione come da QRE autorizzato.
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- L'impresa dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'impresa dovrà garantire l'adeguatezza di postazioni e piattaforme di lavoro e altri eventuali piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le eventuali scale di accesso e la relativa postazione di lavoro dovranno consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. (Si fa presente, in generale, che i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno).

Emissione diffuse (E_{diff}):

- L'emissione diffusa in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo potrebbero risultare utili le indicazioni date dall'allegato V alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

- Dovrà essere eseguita una costante pulizia delle aree interessate da tale emissione diffusa attraverso il sistema mitigativo contemplato dalla Ditta.

Emissioni odorigene:

- Dovranno essere, in generale, prese tutte le precauzioni opportune nonché tutti gli accorgimenti necessari, per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'abitato limitrofo.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'IMPATTO ACUSTICO

- Si rimanda alle prescrizioni del Comune di Paglieta (CH) quale Autorità competente in materia di Rumore.

PRESCRIZIONI GENERALI

- E' fatto obbligo alla società di stabilire, mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto di cui al presente parere, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto stesso.
- Dovrà essere sempre garantita una adeguata formazione, sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa.
- Per ogni modifica che verrà apportato all'attività produttiva o all'assetto impiantistico di cui alla documentazione tecnica presentata, potendo comportare variazioni dell'impianto sotto il profilo ambientale, l'azienda dovrà aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, dandone comunicazione agli organi competenti.
- Per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione degli impianti con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'ambiente e se ne prescrive il rispetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

AM
MDG

IL RESPONSABILE
Ufficio AUA, AU, Ciclo dei Rifiuti
Ing. Anna GIANANTE

IL DIRETTORE
Dott. Chim. Roberto COCCO
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.